

ALLEGATO DI LETTERA “A” alla Determina n. ___ del _____
CONVENZIONE
PER FREQUENZA OSSERVAZIONALE

La presente convenzione regola i rapporti

TRA

- **Centro Studi dell'Università di Stanford in Italia**, ente con sede legale a Firenze (Fi) Codice fiscale 80019130485, in via de' Bardi, 36 rappresentata dal proprio Rappresentante Legale Prof.ssa Ermelinda Campani, nata a Reggio Emilia il 25/04/1964, di seguito denominato “Università”

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Ginevra Occhiolini, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 522 del 15.05.2024, di seguito denominata “Soggetto ospitante”

PREMESSO CHE

- a) Il Centro Studi dell'Università di Stanford in Italia (d'ora in poi denominata università) è riconosciuto come campus satellite della Stanford University un'università privata degli Stati Uniti d'America situata in California;
- b) L'università deve rispettare la filosofia del campus madre che prevede che i corsi di laurea insegnati presso tutti i suoi campus satelliti, facciano leva su attività di “*Experiential Education*”;
- c) L'università riconosce nell'Azienda USL Toscana Centro quale soggetto Ospitante, un valido esempio per portare avanti la filosofia pedagogica di cui al punto b;
- d) L'università è interessata a promuovere un'attività formativa ed orientativa degli studenti presso le strutture sanitarie del territorio dell'Azienda USL Toscana Centro;
- e) Sia l'università che il soggetto ospitante concordano sull'utilità di una stipula di Convenzione che regoli la frequenza osservazione degli studenti e del personale universitario a scopo didattico formativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle condizioni e dalle norme di regolamentazione della Frequenza volontaria a carattere osservazionale a scopo didattico formativo.
2. L'università nell'ambito della presente Convenzione si impegna a svolgere periodiche esperienze educative di frequenza osservazionale presso il soggetto ospitante. Il percorso educativo-formativo è disegnato così

da prevedere momenti formativi in aula in alternanza a momenti di “frequenza osservazione” in strutture ospedaliere indicate dal soggetto ospitante e condivisi con l’università.

Art. 3 – Referenti

1. Il referente dell’università per la presente convenzione è la Rappresentante Legale, Prof.ssa Ermelinda M. Campani.
2. Il referente dell’Azienda USL Toscana Centro per la presente Convenzione sono: come responsabile il Direttore SOC Ortopedia, Dott. Simone Nicoletti; come tutor Dott. Pier Francesco Indelli e Dott. Michele Novi.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. L’università si impegna a concordare e programmare con congruo anticipo con i referenti della struttura ospitante, date e orari di svolgimento delle frequenze partecipative osservazionali da parte degli studenti,
2. Il soggetto ospitante si impegna a fornire locali e tutor per l’espletamento delle frequenze a carattere osservazionale degli studenti.

Art. 5 – Durata

1. La presente Convenzione ha efficacia tra le parti dal giorno della stipula ed ha durata di anni 3.

Art. 6 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, a non divulgare e/o diffondere all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione all’espletamento della “frequenza osservazionale” e riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Art. 7 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:
 - al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) dell’Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera DG. 94 del [31/01/2024](#)
 - al rispetto del Codice di comportamento dell’Azienda Usl Toscana Centro (quest’ultimo di cui alla Delibera DG n.91 del [30/01/2024](#)) applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Le Parti sono tenute a far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.
3. Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti, sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing):
 - AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - [Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica](#)
 - Il Centro Studi dell’Università di Stanford in Italia: stanfordinflorence@stanford.edu

Art. 8 – Coperture assicurative

1. L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che espletano la “frequenza osservazionale, oggetto della presente convenzione presso i locali e le strutture del soggetto ospitante, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. In particolare l’Università si impegna a provvedere che gli studenti e i membri dello staff coinvolti nella frequenza osservazionale presso la struttura ospitante siano coperti da responsabilità civile verso terzi e cose, nonché da polizza infortuni sul lavoro. L’Università si impegna inoltre a rinnovare e/o integrare alle rispettive scadenze le coperture assicurative di cui sopra.
2. La struttura ospitante garantisce analogamente copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione

Art. 9 – Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Firenze.

Art. 10 - Funzione di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento della frequenza partecipativa osservazionale lo studente è seguito e verificato da un tutor universitario e da un tutor osservazionale aziendale.

2. **Il tutor universitario**, designato dall'università, svolge funzioni di coordinamento, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra l'Università, lo studente ed il soggetto ospitante.

3. **Il tutor osservazionale aziendale** è designato dal soggetto ospitante e svolge funzioni di affiancamento dello studente nelle strutture operative e di collaborazione con l'università.

4. In relazione allo svolgimento della frequenza osservazionale presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto.

Art. 11 - Diritti e obblighi degli studenti

1. Durante lo svolgimento della frequenza osservazionale lo studente è tenuto a:

- 1.1. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 1.2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contenute nel Documento specifico in materia, ricevuto dallo studente, all'atto di ammissione formale alla frequenza osservazionale;
- 1.3. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- 1.4. comunicare l'eventuale interruzione della Frequenza osservazionale in qualsiasi momento dando comunicazione al tutor universitario ed al tutor del soggetto ospitante di riferimento.
- 1.5. indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- 1.6. rispettare l'orario di presenza concordato con i tutor,
- 1.7. in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor universitario e la Compagnia Assicurativa di riferimento;
- 1.8. è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal tutor universitario durante lo svolgimento della frequenza osservazionale, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 1.9. al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
- 1.10. osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda UsI Toscana Centro, consegnato al frequentatore volontario.;

2. L'accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo del pasto a carico dallo studente.

Art. 12 - Obblighi del Soggetto Ospitante

1. La Frequenza osservazionale, non costituiscono rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi formativi educativi e di orientamento, nonché di acquisizione e di conoscenza del mondo produttivo e professionale.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- non utilizzare il frequentatore volontario osservazionale per lo svolgimento di attività e/o sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- fornire attraverso il SePP aziendale allo studente frequentatore osservazionale le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'università;
- - consentire al tutor universitario di contattare lo studente e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento della frequenza osservazionale;

Art. 13 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti durante l'espletamento della frequenza partecipativa osservazionale, sono da intendersi e paragonarsi a meri visitatori e pertanto non necessitano:

- 1) dell'espletamento del corso di formazione generale sulla sicurezza ai sensi ed in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e del possesso del relativo attestato.
- 2) dell'espletamento del protocollo riguardante la visita d'idoneità di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08 e del possesso del relativo certificato.

Art. 14 - Bollo e registrazione

1. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico di entrambe le parti per la copia di propria competenza. L'imposta di bollo sarà assolta in maniera virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014.

2. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento al Regolamento della Frequenza volontaria osservazionale.

2. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso attraverso la casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

Il Centro Studi dell'Università di Stanford in Italia: stanforduniversity@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, _____

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane

(Dott.ssa Ginevra Occhiolini)

f.to digitalmente

Per il Centro Studi dell'Università di Stanford in Italia

Il rappresentante legale

(Prof.ssa Ermelinda M. Campani)

f.to digitalmente